

Proposta di legge n. 2433/C concernente « Norme per l'inquadramento nel ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante concorso per titoli e colloquio, di alcune categorie di V.P.O. ».

(Parere approvato dal Consiglio nella seduta dell'11 novembre).

Sulla richiesta di parere avanzata dal Ministro di Grazia e Giustizia in ordine alla proposta di legge n. 2433/C, concernente « Norme per l'inquadramento nel ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante concorso per titoli e colloquio, di alcune categorie di V.P.O. », il Consiglio

o s s e r v a

Con la legge 18 maggio 1974, n. 217, e con la successiva del 4 agosto 1977, n. 516, si è provveduto a confermare nell'incarico a tempo indeterminato i vice pretori onorari che, alla data del 30 giugno 1976:

1. — abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;

2. — non esercitino né abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense né altra attività retribuita.

Ai predetti magistrati onorari (n. 12 in totale) è stato attribuito lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale. Si è peraltro previsto il potere del Consiglio Superiore di interrompere il rapporto, con provvedimento motivato, in ogni momento, anche prima del raggiungimento dei 65 anni di età, momento in cui l'incarico è comunque destinato a cessare.

Con la proposta di legge in questione si mira ora a sistemare nel ruolo organico della magistratura ordinaria i predetti vice pretori onorari reggenti attraverso l'espletamento di un concorso per titoli e per colloquio sulle principali discipline giuridiche.

I vincitori del concorso sarebbero inquadrati nella categoria di magistrati di tribunale, conservando il periodo di anzianità già maturato nell'attuale stato. Tale periodo dovrebbe essere computato anche a tutti gli effetti giuridici.

Il progetto pone, però, inevitabilmente, a giudizio del Consiglio, il quesito della sua compatibilità con l'art. 106 1° comma della Costituzione. Secondo tale disposizione, le nomine dei magistrati ordinari hanno luogo per concorso e la intangibilità della norma è esaltata dall'unica eccezione prevista, quella del comma 3° dello stesso art. 106 Cost., secondo cui « Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ». Inoltre, il valore della regola è stato autorevolmente inteso anche in senso rafforzativo del principio di indipendenza della magistratura ordinaria (v. C. Cost. N. 1/1967).

D'altra parte, a conferma del rigore cui è ispirato l'art. 106 Cost., occorre tenere presente l'altra disposizione costituzionale in materia di accesso alla P.A. dei pubblici dipendenti. Ebbene, secondo l'art. 97, III comma Cost., agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Dal raffronto delle due norme emerge evidente che, mentre per l'accesso ai pubblici impieghi la legge può derogare dalla regola del concorso, ciò non è ammesso per le nomine dei magistrati ordinari che, fatta salva la eccezione ricordata, devono avere luogo, esclusivamente, per concorso pubblico.

La stessa proposta n. 2433 sembra muovere da tale premessa, visto che condiziona la immissione in ruolo dei vice pretori reggenti all'espletamento di una prova qualificata come « concorso per titoli e mediante colloquio ».

Si tratta, quindi, di stabilire, a tanto riducendosi il quesito iniziale, se prove come quelle delineate dalla proposta — per titolo e mediante colloquio sulle principali discipline giuridiche ed in cui il numero dei posti a disposizione sarebbe, per definizione, pari a quello dei possibili aspiranti — possano essere ricondotte alla tradizionale nozione di concorso pubblico cui, certamente, anche per le ragioni già ricordate, si richiama l'art. 106 Cost.

La risposta, a giudizio del Consiglio, non può che essere negativa.

Secondo la più accreditata dottrina per concorso pubblico si intende l'esame comparativo della cultura e delle attitudini intellettuali dei vari aspiranti, compiuto con particolari garanzie di obiettività e di imparzialità, allo scopo di selezionare i più idonei e rispondenti ai bisogni dell'Amministrazione.

La definizione riportata si riferisce, ovviamente, ai soli concorsi c.d. esterni, quelli cioè rivolti alla assunzione di nuovo personale e non anche ai concorsi interni che, in realtà, si risolvono in un particolare sistema di promozione, interessando, perciò, lo svolgimento del rapporto già costituito. Peraltro, sebbene la posizione giuridica dei dodici vice pretori reggenti si presenti in modo alquanto singolare, si tratta comunque di personale che accedrebbe dall'esterno nel ruolo organico della magistratura ordinaria cui è formalmente estraneo, talchè non può negarsi che la nozione di concorso, sopra richiamata, riguardi anche il caso in questione.

Tanto premesso, non sembra possano sussistere dubbi sulla conclusione che nella specie non si farebbe luogo ad un concorso vero e proprio, nel senso richiamato dall'art. 106 della Costituzione ma ad un semplice accertamento di idoneità attraverso il quale ognuno dei possibili aspiranti potrebbe ottenere il posto.

Basterà riflettere che le prove previste, per titoli e per colloquio — diversamente dal concorso ordinario per uditore giudiziario che ha luogo, come è noto, per esame — mirano non alla selezione degli aspiranti attraverso l'esame comparativo delle loro attitudini e cultura ma, dichiaratamente (v. art. 1), all'inquadramento di tutti nel ruolo organico della magistratura.

Le ragioni sopra esposte, se inducono questo Consiglio ad esprimere un parere nettamente negativo in ordine alla proposta di legge in esame, non vanno tuttavia intese come riflessi di un atteggiamento più generale di preclusione ad apporti qualificati, che la cultura e l'esperienza giuridica può offrire anche al di fuori dell'Ordine giudiziario, in modo da consentire l'attuazione di quel circuito di fiducia tra magistratura e società civile, che la Costituzione indica all'art. 106.